

Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2020, n. 28-1594

L.R. 16/1992, articoli 6 bis e 6 ter. Criteri generali per la pubblicazione, da parte dell'EDISU Piemonte, dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2020/2021.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

- l'articolo 6 bis, comma 1, della l.r. 18 marzo 1992, n. 16, (Diritto allo studio universitario) prevede che *“la Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, determina i criteri generali relativi ai bandi di concorso e fissa annualmente l'importo della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie”*;
- il successivo articolo 6 ter 3, comma 2, prevede che, sia erogato un contributo integrativo alla borsa di studio per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale promossi dagli Atenei piemontesi *“sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a condizione che lo studente sia beneficiario di borsa nell'anno accademico nel quale partecipa al programma di mobilità e che il periodo di studio o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi”*.

Richiamati:

- il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*;
- il Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2001, recante *“Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”*;
- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), per la parte vigente;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) , e al comma 6), in particolare:
 - gli articoli 7, comma 7 e 8, comma 1, i quali prevedono espressamente che l'importo della borsa di studio universitaria, i requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa nonché i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale sono determinati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sentito il Collegio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore del citato Decreto Legislativo;

- l'articolo 7, comma 8, il quale stabilisce che, in attesa dell'adozione del Decreto di cui all'articolo 7, comma 7, e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del predetto Decreto legislativo, l'importo della borsa di studio è determinato con apposito decreto ministeriale in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente;
- l'articolo 8, comma 5, il quale prevede che fino all'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, relative ai requisiti di merito e condizione economica;
- l'art. 18, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio - FIS, con decorrenza dall'anno finanziario 2012, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni (comma 1, lettera a), nonché prevede l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo suddetto alle Regioni che, per le sopraindicate finalità, impegnano risorse in misura maggiore del quaranta per cento della quota loro assegnata (comma 3).

Premesso, inoltre, che:

- l'art. 1, comma 271 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*) prevede che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui ai citati articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 68/2012, le risorse del FIS siano ripartite sulla base dei fabbisogni finanziari regionali, determinati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- con il Decreto Interministeriale MIUR-MEF, n. 798 del 11 ottobre 2017 (*Determinazione dei fabbisogni finanziari delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 271, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*) sono stati definiti i criteri e le modalità per determinare i fabbisogni finanziari e le quote di riparto del FIS tra le Regioni, sulla base dei predetti fabbisogni e del maggior impegno finanziario sopportato dalle Regioni in termini di "risorse proprie" rispetto alla soglia minima del *quaranta per cento* prevista dalla norma (quota premiale), prevedendo, in particolare, che i suddetti fabbisogni finanziari sono calcolati attraverso l'utilizzo di "valori standard" che facciano riferimento, tra l'altro, al prodotto fra la media degli studenti idonei di ciascuna Regione negli ultimi tre anni accademici e l'importo minimo della borsa di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001, distinto per studenti "in sede", studenti "pendolari" e studenti "fuori sede";
- la Conferenza delle Regioni e dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 novembre 2018, in merito all'attribuzione del FIS dallo Stato direttamente agli Enti Regionali erogatori dei servizi per il DSU, ha richiesto la previa indicazione da parte di ciascuna Regione della quota da trasferire a ciascuno di essi ove in una medesima Regione siano presenti più Enti, al fine di semplificare le procedure, snellire i tempi e rendere in generale più efficace l'utilizzo del fondo medesimo;
- il decreto n. 2416 del 3 dicembre 2019 del Direttore della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di riparto del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio - Anno 2019, assegna risorse pari a euro 15.010.467,63 in favore della Regione Piemonte.

Dato atto, pertanto, che, per il riparto del FIS 2020:

- i citati "valori standard" saranno determinati prendendo a riferimento il triennio relativo agli anni accademici 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019, triennio in cui in Piemonte è stato registrato un incremento degli studenti idonei;
- nelle more della rilevazione dei dati per la predisposizione della tabella di riparto FIS 2020, sembrerebbe ragionevole assumere che la quota di riparto del predetto fondo possa essere almeno pari a quella relativa all'anno 2019 per le seguenti motivazioni:
- l'aumento della media degli studenti idonei degli ultimi tre anni accademici sembrerebbe anticipare un conseguente aumento della quota di riparto calcolata su base "fabbisogno regionale";

- per l'a.a. 2019/2020, sono state impegnate risorse finanziarie regionali in misura superiore al *quaranta per cento* del FIS 2019 per le borse di studio e gli altri benefici di diritto allo studio universitario, pertanto, la Regione Piemonte potrà accedere anche alla quota premiale del riparto del FIS 2020.

Richiamati:

- l'articolo 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine all'introduzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;

- l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che ha definito le modalità di calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario;

- il D.M. 27 marzo 2018, n. 65 di aggiornamento dei limiti massimi relativi all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'anno accademico 2020/2021;

- il D.M. 6 maggio 2020, n. 63 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2020/2021;

- il D.M. 6 maggio 2020, n. 62, contenente la definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2020/2021;

- il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2019, n. 26, recante: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";

- il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9 agosto 2019, "*Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019.

Dato atto che, con deliberazione n. 3-5858 del 3 novembre 2017, la Giunta regionale ha dato mandato all'EDISU Piemonte di avviare la sperimentazione per l'attivazione del bando per il sostegno al pagamento del deposito cauzionale agli studenti fuori sede richiedenti borsa di studio e servizio abitativo, idonei non beneficiari di posto letto EDISU Piemonte (Fondo rotativo), per l'a.a. 2017/2018, nonché di monitorare l'efficacia di tale sperimentazione in tempo utile per valutare l'eventuale inserimento di tale beneficio tra quelli disciplinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 bis della suddetta legge regionale 16/1992.

Preso atto che:

- la fase di sperimentazione del citato bando, su richiesta dell'EDISU Piemonte (note prot. n. 3205 del 21 maggio 2018 e prot. n. 1252 del 19 marzo 2019, agli atti del Settore regionale Sistema Universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione), è stata prolungata per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla medesima iniziativa con la citata d.g.r. n. 3-5858 del 3 novembre 2017, per un importo pari a euro 200.000,00, già liquidate all'Ente sul capitolo 168709/2017 - Missione 04 – Programma 0404, tenuto conto che le disponibilità del fondo, per la sua natura rotativa, vengono ricostituite attraverso le rate restituite dagli studenti;

- con nota prot. di ricevimento n. 6151/A1907A dell'8 giugno 2020, agli atti del Settore Sistema Universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione della Direzione Competitività del sistema regionale, l'EDISU Piemonte, verificati i risultati della sperimentazione, che sembrerebbero mostrare apprezzamento per l'iniziativa sopra indicata da parte degli studenti, ha proposto di inserire l'intervento di sostegno al pagamento del deposito cauzionale agli studenti fuori sede (Fondo rotativo) tra i benefici disciplinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 16/1992.

Richiamato il comma 3 dell'articolo 6 ter della legge regionale 16/1992 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione dei contributi ad integrazione delle borse di studio per la mobilità internazionale.

Vista la nota prot. di ricevimento n. 107346/A1907A del 19 novembre 2019, agli atti del Settore Sistema Universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione della Direzione Competitività del sistema regionale, l'EDISU Piemonte, tra l'altro, ha comunicato le stime in ordine al numero di richiedenti i contributi ad integrazione delle borse di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale per l'anno 2020, quantificando in euro 1.500.000,00 le risorse regionali necessarie per soddisfare tutte le domande.

Richiamato, inoltre, che:

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, è stata stabilita la "sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza" (art. 1 comma 2 lett. d);
- con il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, è stata prevista la sospensione "[...] delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie [...], ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza" (art. 1 comma 2 lett. p).

Preso atto che:

- le suddette misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno reso necessario sospendere gli esami di profitto e di laurea e riprogrammare le date e gli stessi esami in modalità telematica, creando serie difficoltà per il raggiungimento dei crediti formativi universitari necessari per mantenere la borsa di studio per l'a.a. 2019/2020 e poter presentare domanda per i benefici di diritto allo studio universitario per l'a.a. 2020/2021;
- per far fronte alle suddette difficoltà e ridurre il fenomeno degli abbandoni universitari, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21, per l'anno 2020, ha previsto un incremento di quaranta milioni di euro del citato fondo FIS, "*finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle Regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito*".

Dato atto che i predetti "*eventuali ulteriori interventi in favore degli studenti che risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito*" potranno essere individuati successivamente alla pubblicazione della legge di conversione del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Dato atto, inoltre, che, sulla base delle stime presentate dall'EDISU Piemonte con nota prot. di ricevimento n. 107346/A1907A del 19 novembre 2019, si quantifica la spesa per l'assegnazione dei contributi ad integrazione delle borse di studio per la mobilità internazionale per l'anno 2021 in euro 1.500.000,00, quota parte delle risorse regionali di cui al capitolo 168709/2020 – Missione 04-Programma 0404 - del Bilancio di previsione 2020-2022.

Ritenuto necessario, ai sensi degli articoli 6 bis, comma 1 e 6 ter, commi 2 e 3 della legge regionale 16/1992:

- definire le modalità per l'assegnazione dei benefici a concorso agli studenti, capaci e meritevoli e privi di mezzi, iscritti alle Università, alle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e alle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli universitari, aventi sede legale in Piemonte, approvando i "Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU

Piemonte dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari per l'a.a. 2020/2021", di cui all'Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- demandare all'EDISU Piemonte l'attuazione delle disposizioni ministeriali che saranno eventualmente emanate successivamente all'approvazione del presente provvedimento, a tutela degli studenti danneggiati dalla sospensione delle attività didattiche in presenza delle Università e delle Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica e dalle altre misure di contenimento regionali e statali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

- di rinviare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'individuazione degli *“eventuali ulteriori interventi in favore degli studenti che risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito”* subordinatamente alla pubblicazione della legge di conversione del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e nel rispetto di quanto da questa sancito.

Dato atto che:

all'erogazione delle borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2020/2021, si farà fronte, mediante le seguenti risorse finanziarie:

- somme introitate direttamente dall'EDISU con il gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell'a.a. 2020/2021;
- somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti;
- risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio - FIS, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- eventuali risorse regionali di cui alla D.G.R. 10 dicembre 2019, n. 22-674 (capitolo 168709/2019 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021) stanziata e liquidata in favore dell'EDISU, iscritte nel bilancio del predetto Ente con destinazione vincolata all'erogazione delle borse di studio e degli altri benefici per l'anno accademico 2019/2020, eccedenti per esaurimento delle graduatorie degli idonei, ovvero non utilizzate a causa della sospensione dei programmi di mobilità internazionale in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del contagio epidemiologico da COVID-2019;
- fondi regionali di cui al capitolo 168709/2020 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio di previsione 2020-2022, per un importo pari a euro 26.400.000,00.

Dato atto, inoltre, che l'utilizzo delle graduatorie avverrà nei limiti delle risorse finanziarie sopra indicate, compatibilmente con la quota delle risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio che sarà assegnata in favore della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Tabella di riparto del FIS 2020.

Ritenuto, altresì:

- di stabilire che, nella gestione delle risorse regionali destinate all'erogazione delle borse di studio e altri benefici per l'a.a. 2020/2021 (assegnate sul capitolo di spesa 168709/2020), sia raggiunto l'obiettivo di ottenere il riconoscimento della *“quota premiale”* nell'assegnazione delle risorse FIS, tenuto conto che questa quota sarà ripartita soltanto tra le Regioni che dimostreranno di aver impegnato nell'erogazione delle borse di studio e degli altri benefici una quota di *“risorse proprie”* eccedente la soglia minima del *40 per cento* prevista dalla norma, in misura proporzionale all'impegno delle Regioni stesse;

- di inserire l'intervento di sostegno al pagamento del deposito cauzionale agli studenti fuori sede richiedenti borsa di studio e servizio abitativo, idonei non beneficiari di posto letto EDISU (Fondo rotativo), tra i benefici disciplinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 16/1992 mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla sperimentazione della suddetta iniziativa con la d.g.r. n. 3-5858 del 3 novembre 2017, per un importo pari a euro 200.000,00, quota parte delle risorse regionali stanziata sul capitolo 168709/2017 - Missione 04 –

Programma 0404, già liquidate all'Ente, tenuto conto che le disponibilità del fondo, per la sua natura rotativa, vengono ricostituite attraverso le rate restituite dagli studenti.

Preso atto che:

il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte (CORECO), in conformità a quanto previsto dall'art. 29 bis della Legge regionale 18 marzo 1992 n. 16, nella seduta del 19 giugno 2020, ha espresso parere favorevole sui suddetti criteri, con le seguenti condizioni:

- inserimento di un emendamento a tutela degli studenti internazionali extraUE che, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano difficoltà a reperire la documentazione consolare necessaria per accedere agli interventi di diritto allo studio universitario, proponendo di consentire agli studenti internazionali extraUE appartenenti ad anni successivi che abbiano fruito di benefici e/o servizi dell'EDISU Piemonte nell'a.a. 2019-2020, laddove fossero impossibilitati al reperimento della documentazione consolare necessaria, di ripresentare all'EDISU Piemonte la documentazione consolare tradotta e legalizzata nell'anno 2019, nonché di prorogare dall'11 febbraio 2021 al 15 marzo 2021 il termine di iscrizione ai corsi di Laurea e di trasmissione della citata documentazione consolare all'Edisu Piemonte;
- eliminazione dell'istituto della revoca dei benefici di diritto allo studio universitario, previsto per gli studenti ai quali siano state comminate sanzioni disciplinari per infrazioni commesse in violazione dei Regolamenti dei rispettivi Atenei superiori all'ammonizione.

Dato atto che si ritiene di:

conformarsi alla condizione formulata dal CORECO, con riferimento all'esigenza di garantire l'accesso agli interventi di diritto allo studio universitario anche agli studenti stranieri che abbiano difficoltà a reperire la documentazione consolare a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

non recepire la condizione formulata dal suddetto Comitato relativamente alla eliminazione dell'istituto della revoca dei benefici di diritto allo studio universitario, previsto per gli studenti ai quali siano state comminate sanzioni disciplinari per infrazioni commesse in violazione dei Regolamenti dei rispettivi Atenei superiori all'ammonizione, atteso che con l'introduzione di tale istituto si sono contemperati il diritto per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi con i doveri di coesistenza civile e rispetto degli spazi messi a disposizione degli studenti medesimi, in coerenza con lo "*Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari*" del Ministero dell'Università e della Ricerca del 12 giugno 2007.

Preso atto che:

l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, in data 25 giugno 2020, ha espresso parere contrario sui "Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU Piemonte dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari per l'a.a. 2020/2021", ai sensi dell'art. 23 bis della Legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 per il mancato recepimento delle seguenti proposte dell'Assemblea medesima nei predetti criteri:

- disposizioni finalizzate a tutelare gli studenti dalle ripercussioni della crisi COVID-19, in relazione alla riduzione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) necessari per accedere al bando e agli altri strumenti di tutela del diritto allo studio universitario;
- estensione della possibilità di presentare domanda per il servizio abitativo in qualità di conferma a tutti gli studenti presenti nelle graduatorie uniche di scorrimento a.a. 2019-20;
- eliminazione dell'istituto della revoca dei benefici di diritto allo studio universitario, previsto per gli studenti ai quali siano state comminate sanzioni disciplinari per infrazioni commesse in violazione dei Regolamenti dei rispettivi Atenei superiori all'ammonizione;
- revisione del calcolo del punteggio di inserimento in graduatoria.

Dato atto che si ritiene di non conformarsi al parere negativo espresso dall'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario per le ragioni esplicitate di seguito:

- la disciplina in materia di requisiti di merito per l'accesso alle borse di studio e agli altri strumenti di diritto allo studio universitario è di competenza statale e la Regione non può derogare rispetto al numero di CFU fissato dal DPCM 9 aprile 2001;
- la necessità di introdurre un limite al numero di studenti che potranno presentare domanda per il servizio abitativo in qualità di conferma è stata valutata in relazione alla riduzione del numero di posti letto in conseguenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19; la formulazione riportata nei criteri è volta a tutelare gli studenti maggiormente penalizzati dal blocco degli scorrimenti;
- con l'introduzione dell'istituto della revoca dei benefici di diritto allo studio universitario, previsto per gli studenti ai quali siano state comminate sanzioni disciplinari per infrazioni commesse in violazione dei Regolamenti dei rispettivi Atenei superiori all'ammonizione, si sono contemperati il diritto per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi con i doveri di coesistenza civile e rispetto degli spazi messi a disposizione degli studenti medesimi, in coerenza con lo "Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari" del Ministero dell'Università e della Ricerca del 12 giugno 2007;
- la proposta richiesta dalla suddetta Assemblea in ordine alla revisione del calcolo del punteggio di inserimento in graduatoria è sbilanciata in favore della valutazione della condizione economica a discapito del merito, pertanto, sembrerebbe contraddire le disposizioni del DPCM 9 aprile 2001 che definiscono il limite dell'indicatore ISEE come requisito d'accesso e non come componente del calcolo del punteggio.

Preso atto che la VI Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte, nella seduta del 22 giugno 2020, ha espresso parere favorevole sui citati criteri, in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 bis e 6 ter della Legge regionale 18 marzo 1992 n. 16 e sullo stanziamento complessivo delle risorse regionali relativo all'anno 2019.

Ritenuto di stabilire che i criteri si intendano validi a decorrere dall'a.a. 2020/2021 e comunque fino all'approvazione di nuovi criteri, fatti salvi eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per effetto del processo di revisione della normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio universitario anche in conseguenza della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visto il D.Lgs. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

Vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*".

Visto il D.Lgs n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*".

Vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "*Bilancio di previsione finanziario 2020-2022*".

Vista la D.G.R. 3 aprile 2020, n. 16-1198 "*Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i.*"

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare, in attuazione del D.P.C.M. 9 aprile 2001, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e degli articoli 6 bis e 6 ter della Legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 e s.m.i., i “Criteri generali per la pubblicazione da parte dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi all’erogazione per l’a.a. 2020/2021 delle borse di studio e degli altri benefici agli studenti universitari”, di cui all’Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare all’EDISU Piemonte l’attuazione delle disposizioni ministeriali che saranno eventualmente emanate successivamente all’approvazione del presente provvedimento, a tutela degli studenti danneggiati dalla sospensione delle attività didattiche in presenza delle Università e delle Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica e dalle altre misure di contenimento regionali e statali adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- di rinviare a successivo provvedimento di Giunta regionale l’individuazione degli “*eventuali ulteriori interventi in favore degli studenti che risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito*” subordinatamente alla pubblicazione della legge di conversione del citato Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e nel rispetto di quanto da questa sancito;
- di dare atto che l’utilizzo delle graduatorie avverrà nei limiti delle risorse finanziarie sopra indicate, compatibilmente con la quota delle risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio che sarà assegnata in favore della Regione Piemonte a seguito dell’approvazione della Tabella di riparto del FIS 2020;
- di dare atto che sulla base delle stime presentate dall’EDISU Piemonte con nota prot. di ricevimento n. 107346/A1907A del 19 novembre 2019, si quantifica la spesa per l’assegnazione dei contributi ad integrazione delle borse di studio per la mobilità internazionale per l’anno 2021 in euro 1.500.000,00, quota parte delle risorse regionali di cui al capitolo 168709/2020 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio di previsione 2020-2022;
- di dare atto che per l’erogazione delle borse di studio e altri servizi per l’a.a. 2020/2021, si farà fronte con le seguenti risorse finanziarie:
 - somme introitate direttamente dall’EDISU con il gettito derivante dal pagamento della tassa regionale dell’a.a. 2020/2021;
 - somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti;
 - risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio - FIS, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
 - eventuali risorse regionali di cui alla D.G.R. 10 dicembre 2019, n. 22-674 (capitolo 168709/2019 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021) stanziata e liquidata in favore dell’EDISU, iscritte nel bilancio del predetto Ente con destinazione vincolata all’erogazione delle borse di studio e degli altri benefici per l’anno accademico 2019/2020, eccedenti per esaurimento delle graduatorie degli idonei, ovvero non utilizzate a causa della sospensione dei programmi di mobilità internazionale in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del contagio epidemiologico da COVID-2019;
 - fondi regionali di cui al capitolo 168709/2020 – Missione 04- Programma 0404 - del Bilancio di previsione 2020-2022, per un importo pari a euro 26.400.000,00;
- di stabilire che, nella gestione delle risorse regionali destinate all’erogazione delle borse di studio e altri benefici per l’a.a. 2020/2021 (assegnate sul capitolo di spesa 168709/2020), sia raggiunto l’obiettivo di ottenere il riconoscimento della “quota premiale” nell’assegnazione delle risorse FIS, tenuto conto che questa quota sarà ripartita soltanto tra le Regioni che dimostreranno di aver impegnato nell’erogazione delle borse di studio e degli altri benefici una quota di “risorse proprie” eccedente la soglia minima del 40 per cento prevista dalla norma, in misura proporzionale all’impegno delle Regioni stesse;

- di stabilire che i criteri si intendano validi a decorrere dall'a.a. 2020/2021 e comunque fino all'approvazione di nuovi criteri, fatti salvi eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per effetto del processo di revisione della normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio universitario anche in conseguenza della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione l'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Sistema Universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione

*Criteria generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU
dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2020/2021
delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari*

Sez. I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. I criteri per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione agli studenti universitari delle borse di studio per l'a.a. 2020/2021 sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390", del decreto legislativo 68/2012 e della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 "Diritto allo Studio Universitario".

2. Per prestazioni sociali agevolate (PSA), cui si applicano le disposizioni di cui ai presenti criteri, si intendono le borse di studio per la frequenza dei corsi universitari, i prestiti d'onore, le borse di studio integrative per la mobilità internazionale e i servizi abitativi.

*D.P.C.M.
9 aprile
2001 art.
2, c. 1*

3. Le borse di studio sono annuali e si riferiscono all'anno accademico di iscrizione. Le borse vengono assegnate, per concorso, agli studenti iscritti ai corsi di studio e in possesso dei requisiti economici e di merito previsti. La partecipazione al concorso è rivolta agli studenti degli Atenei piemontesi, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e ISIA, - di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e Decreto Ministeriale 13 marzo 2013 n. 162 - e agli studenti delle Scuole superiori per mediatori linguistici, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

4. Le borse di studio sono erogate anche agli iscritti ai corsi di dottorato istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari e di ruolo" e agli iscritti alle scuole di specializzazione che non beneficino di altre borse di studio a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private.

5. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita con la L.R. 1 agosto 1996, n. 53, i soggetti di cui al seguente elenco:

- a) gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio dell'EDISU;*
- b) gli studenti idonei inseriti nelle graduatorie dell'Ente, ma non beneficiari per esaurimento delle risorse;*
- c) gli studenti diversamente abili;*
- d) gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione che beneficiano della borsa di studio erogata dai rispettivi atenei, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica;*

6. Le istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 104/92, o con una invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

*D. Lgs
68/201
2 art.
9,*

7. Ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che beneficiano della borsa di studio erogata dai rispettivi Atenei a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private e iscritti alle scuole di specializzazione, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al momento della presentazione della domanda di rimborso, sono tenuti a dichiarare all'EDISU i dati relativi all'Attestazione ISEE per i Corsi di Dottorato, secondo le modalità di cui alla sezione IV.

8. Ai sensi della normativa vigente, le disposizioni sul diritto allo studio sono integrate con la normativa riguardante l'autonomia didattica degli Atenei, art. 11 della legge 341 del 19 Novembre 1990 e s.m.i. avente ad oggetto "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e con D.M. n. 509 del 3 Novembre 1999 e con il D.M. 270 del 22 Ottobre 2004; alle disposizioni in commento si applicano le misure di razionalizzazione della finanza pubblica così come disposto dalla legge n. 549/1995 e s.m.i.

9. Per l'accesso ai bandi di concorso i limiti ISEE/ISPE sono quelli fissati con il Decreto Ministeriale dal D.M. 65 del 09.05.2020, mentre gli importi minimi delle borse di studio sono quelli stabiliti dal D.M. 316/2019.

10. Per quanto non espressamente indicato nei presenti criteri, l'EDISU Piemonte è tenuto ad attenersi alle disposizioni di cui alla normativa nazionale di riferimento. I bandi di concorso si adegueranno ad eventuali nuove disposizioni normative.

11. Per quanto attiene ai requisiti di merito e alle scadenze per il conseguimento dei crediti disposti alla sez. VI, qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, in conseguenza dell'attuale contesto di emergenza epidemiologica da COVID-2019 siano adottate disposizioni ministeriali in deroga alle norme di cui al DPCM 9 aprile 2001, finalizzate a tutelare gli studenti, l'EDISU Piemonte provvederà ad attuare le suddette disposizioni in deroga.

Di conseguenza anche i requisiti per la Conferma per Merito normati dai presenti Criteri Regionali verranno rideterminati qualora vi siano nuove disposizioni ministeriali.

12. l'EDISU Piemonte provvederà a recepire qualsiasi altra disposizione Ministeriale legata all'emergenza Covid-19 o altra tipologia di emergenza sanitaria che dovesse prevedere modifiche delle disposizioni contenute nei presenti Criteri

Sez. II. I CORSI DI STUDIO AMMESSI ALLA RICHIESTA DEI BENEFICI

1. Alle borse di studio possono concorrere gli studenti iscritti ai seguenti corsi di studio attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 Ottobre 2004 n. 270, dei corsi istituiti ai sensi della legge 508/1999 e alle lauree ai sensi del D.M. 10 Gennaio 2002, n. 38 e D. M. 249 del 10 settembre 2010 degli Atenei e agli Istituti aventi sede legale in Piemonte:

- a) *corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;*
- b) *i corsi delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del D.lgs. 160/2006 come modificato dalla l. 111/2007;*
- c) *corsi di dottorato di ricerca di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4 e al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, per gli studenti che non beneficiano della borsa di studio erogata dagli atenei, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;*
- d) *i corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al D.M. 10 gennaio 2002, n. 38;*
- e) *i corsi istituiti ai sensi della legge 508/1999.*

2. Qualora vi sia un ampliamento dell'offerta formativa dei corsi di studio ammessi ai benefici, stabilita da norme dello Stato, la Regione Piemonte provvederà, con proprio atto a definire i criteri per l'adozione di bandi specifici per l'ammissione ai benefici a concorso.

3. Le borse di studio possono essere concesse agli studenti richiedenti, per l'anno al quale sono iscritti, purché dispongano dei requisiti di merito e di reddito richiesti e, per i corsi di laurea magistrale, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

4. Per quanto attiene gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, le borse di studio possono essere concesse agli studenti che risultino con un'iscrizione attiva all'anno accademico di riferimento della relativa scuola.

5. Le borse di studio sono concesse per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli dei corsi indicati al precedente comma 1, per la seguente durata a partire dall'anno di prima iscrizione:

LIVELLO	DURATA DEI BENEFICI	SEMESTRI AGGIUNTIVI <i>In caso di mancato conseguimento del titolo entro il 31 Luglio dell'ultimo anno regolare di corso</i>
<i>Corsi di laurea</i>	6 SEMESTRI	1 (settimo semestre)
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	4 SEMESTRI	1 (quinto semestre)
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	per ogni anno regolare di corso	1 semestre aggiuntivo
<i>Corsi di dottorato e scuole di specializzazione</i>	Per ogni anno regolare di corso *purché non beneficino di altre borse di studio	0

6. In caso di ripresa degli studi dopo un periodo di sospensione o congelamento della carriera, così come previsto nei Regolamenti degli Atenei, tale periodo non viene preso in considerazione e pertanto non incide negativamente sul conseguimento del requisito di merito, se tra l'inizio e la fine di detto periodo non siano stati compiuti atti di carriera universitaria (presentazione piano di studi, sostenimento esami ecc).

Sez. III. SERVIZI E INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI

Art. 1 BORSA DI STUDIO

1. Le prestazioni sociali agevolate di cui beneficiano gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono le borse di studio, i servizi abitativi, i contributi per la mobilità internazionale e le borse di studio erogate direttamente dagli Atenei.

*D.P.C.M.
9 aprile
2001,
art. 2 c.*

2. La borsa di studio persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento dello studente nell'anno accademico di riferimento, salvo quanto disposto al punto 4 della Sez. II per gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione. La borsa di studio viene concessa sulla base delle condizioni economiche e di merito dello studente e l'importo della borsa è differenziato sulla base:

- *della tipologia dello studente;*
- *tipo di impegno;*
- *iscrizione ad un ulteriore semestre*
- *dei requisiti economici dello studente secondo quanto stabilito dalla Sezione IV.*

3. Al fine di definire l'importo della borsa di studio, la condizione degli studenti medesimi è differenziata sulla base della loro provenienza, secondo le seguenti tipologie:

- a) studente in sede: residente nel Comune sede del corso di studi frequentato o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato o studente iscritto ai corsi teledidattici;*
- b) studente pendolare: residente in Comuni diversi da quello sede del corso di studi frequentato, che consentono il trasferimento quotidiano, con un tempo di percorrenza, mediante mezzi pubblici, di 60 minuti;*
- c) studente fuori sede: residente in un Comune diverso da quello sede del corso frequentato, che non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti purché venga ospitato presso le Residenze EDISU o prenda alloggio a titolo oneroso nel Comune di corso, o nei comuni nei pressi della sede di ateneo, per un periodo non inferiore a 10 mesi. Qualora lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso, prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare.*

*D.P.C.M.
9 aprile
2001, art.
4, comma
8, lettere
a b c*

4. Per gli studenti *vincitori* di borsa, iscritti a tempo pieno, siano essi in sede, pendolari o fuori sede, la borsa di studio è costituita dall'erogazione di un importo in denaro e/o servizi differenziata sulla base della provenienza e dell'ISEE-Universitario, come meglio dettagliato nell'allegato A):

- *In sede, pendolari e fuori sede non richiedenti il servizio abitativo*: la borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro al netto di 150 € quale contributo per il servizio ristorazione presso i ristoranti EDISU Piemonte o servizi alternativi con EDISU convenzionati.

- *Fuori sede richiedenti servizio abitativo*: la borsa di studio consiste in un importo in denaro al netto di 150 € quale contributo per il servizio ristorazione e l'erogazione del servizio abitativo per 11 mesi (di valore pari a 2.500,00 €). Agli studenti richiedenti il servizio abitativo che, per esaurimento dei posti, non possono beneficiare del servizio e presentano l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato, viene erogato l'importo equivalente al valore del servizio abitativo pari a 2.500,00 €. A tal fine il contratto suddetto deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 10 mesi nell'ambito dell'anno accademico 2020/2021.

Qualora gli studenti non presentino tale autocertificazione l'importo della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per gli studenti *pendolari*. Il contratto relativo al domicilio a titolo oneroso dello studente deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 10 mesi, nell'anno accademico 2020/2021.

5. Al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive di servizio abitativo vengono contemporaneamente attivate le procedure on line di accettazione per i vincitori e di dichiarazione di interesse per gli idonei che dovranno essere compilate e trasmesse on line entro i termini previsti dal bando.

Lo studente che richiede il servizio abitativo, non più interessato al posto letto, per poter mantenere l'importo in denaro previsto per i fuori sede non richiedenti il servizio abitativo, deve presentare "rinuncia al servizio abitativo" entro i termini e secondo le modalità previste dal bando, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all'assegnazione del suddetto servizio, nonché l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato. Qualora lo studente non presentasse tale autocertificazione l'importo della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per gli studenti *pendolari*.

Gli studenti che *rifiutano* il posto letto in fase di accettazione o di dichiarazione d'interesse, o che non compilano le suddette procedure verranno considerati studenti "*in sede*" ai fini dell'importo di borsa di studio.

Gli studenti ai quali viene *assegnato il posto letto e, dopo la partecipazione obbligatoria alla informativa sulla sicurezza della residenza assegnata, prendono possesso della camera* devono permanere in residenza almeno 30 giorni prima di una eventuale rinuncia al servizio abitativo. Così facendo possono concorrere alla borsa di studio in qualità di studente fuori sede, se presentano entro i termini previsti dal Bando Edisu regolare dichiarazione di domicilio a titolo oneroso, o pendolare. Se permangono per un periodo inferiore ai 30 giorni concorreranno al solo importo di borsa di studio in qualità di studente "in sede". In tutti i casi dovranno restituire l'importo del servizio abitativo fruito pari a € 7,57 al giorno.

6. Gli studenti idonei alla borsa di studio, che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire del servizio ristorazione secondo le seguenti differenziazioni e come meglio dettagliato nell'allegato A):

- *Studenti iscritti al primo anno di corso*: a questi studenti si applicano le tariffe per gli studenti beneficiari di borsa, che per l'a.a. 2020/2021 sono fissate in € 2,50 per il pasto completo.
- *Studenti iscritti ad anni successivi al primo*: questi studenti sono ammessi a fruire gratuitamente, per l'a.a. 2020/2021, di un pasto giornaliero nei servizi di ristorazione dell'EDISU o con l'EDISU convenzionati.

7. Possono concorrere alla borsa di studio sia gli studenti iscritti a tempo pieno che a tempo parziale.

8. L'importo in denaro della borsa di studio, differenziato sulla base delle tabelle di cui all'allegato A), è erogato in due rate.

8.1 Studenti iscritti al *primo anno* di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico:

- la prima rata, pari al 25% dell'importo, sarà erogata entro il 31 dicembre 2020;
- la seconda rata, pari al 75% dell'importo, sarà erogata nel mese di novembre 2021, qualora lo studente consegua entro il 10 agosto 2021 i crediti previsti nella sezione riguardante i requisiti di merito. L'erogazione della seconda rata potrà essere anticipata al mese di giugno 2021 qualora lo studente consegua i suddetti crediti entro il 30 aprile 2021 e li autocertifichi, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., entro i termini previsti dal bando di concorso.

Qualora lo studente iscritto a tempo pieno consegua un minimo di 10 crediti entro il 28 febbraio (o comunque entro la data ultima degli appelli di febbraio) e li autocertifichi entro il 30 aprile 2021, potrà ricevere nel mese di giugno 2021 un anticipo della seconda rata pari al 25% dell'importo totale della borsa di studio. Tale importo verrà revocato se lo studente non consegue i crediti previsti per la seconda rata entro il 10 agosto 2021.

Ove si verifichi tale ipotesi, il saldo del mese di novembre 2021 sarà pari al 50% dell'importo totale della borsa di studio.

8.2 Studenti iscritti agli *anni successivi* dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico:

- la prima rata, pari al 50% dell'importo, sarà erogata entro il 31 dicembre 2020;
- la seconda rata, pari al restante 50% dell'importo sarà erogata entro il 30 giugno 2021.

9. La prima rata della borsa, concessa agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale, è da ritenersi già erogata nel caso in cui lo studente, nel medesimo anno accademico, risulti beneficiario della borsa di studio relativa al settimo semestre del corso di laurea; la seconda rata è erogata secondo i criteri di merito, previsti per gli iscritti al primo anno di laurea magistrale nei termini di cui al precedente punto 8.1.

10. Nel caso in cui lo studente iscritto al primo anno dei corsi di laurea magistrale non raggiunga i requisiti di merito richiesti per l'erogazione della seconda rata, il beneficio relativo al settimo semestre del corso di laurea resta acquisito a tutti gli effetti. Tale beneficio resta acquisito anche per gli studenti, iscritti al primo anno di laurea magistrale, risultati idonei, ma non beneficiari di borsa per mancanza di risorse.

11. Ad ogni studente possono essere erogate un massimo di due rate di borsa di studio per anno accademico. Gli studenti che presentano domanda di borsa di studio su due livelli di corso differenti, non possono cumulare l'erogazione della prima rata della borsa di studio su un livello con due rate di borsa sul nuovo corso di studi. Per detto livello è previsto il pagamento di un'unica rata di borsa di studio. Fanno eccezione gli studenti beneficiari di borsa di studio in qualità di ulteriore semestre di laurea magistrale e primo anno di dottorato/scuola di specializzazione ai quali

D.P.C.M.
9 aprile
2001, art
4,
comma
13

viene concessa una rata per la laurea magistrale e due rate relativamente al dottorato/scuola di specializzazione.

12. Gli studenti che risultino beneficiari della borsa del settimo semestre di laurea, iscritti al I anno di corso di laurea magistrale, per poter ottenere la II rata relativa al I anno del nuovo corso di studi, dovranno attenersi a quanto stabilito per l'ammissione ai benefici per gli studenti iscritti al primo anno.

Art. 2 SERVIZIO ABITATIVO

1. Per ottenere il beneficio del servizio abitativo vengono richieste le stesse condizioni di reddito e di merito necessarie per l'ammissione alle borse di studio. Gli studenti che possono richiedere tale beneficio sono i fuori sede.

2. Gli studenti ai quali è assegnato il posto letto sono sottoposti al regime dei controlli previsto per gli studenti che richiedono la sola borsa di studio.

3. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio vincitori di posto letto in residenza EDISU, che non conseguano, alla data del 10 agosto 2021, i requisiti di merito richiesti, devono lasciare il posto letto e qualora non lo conseguano entro la data del 30 novembre 2021 devono restituire, per il servizio abitativo fruito, l'importo relativo al periodo fruito corrispondente alla tariffa di € 7,57 giornalieri. Viene prevista la possibilità di concedere una proroga alle condizioni previste per la borsa di studio di cui alla successiva Sezione VI, art. 2 punto 5.

4. Gli studenti che intendono iscriversi al primo anno del corso di laurea magistrale, beneficiari della borsa di studio e già fruitori del posto letto, che non hanno superato l'esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente e che non sono stati ammessi ai corsi di studio, sono tenuti a lasciare il posto letto occupato e a corrispondere l'importo derivante dal costo dello stesso per il periodo di permanenza in residenza, corrispondente alla tariffa di € 7,57 giornalieri.

5. Agli studenti già beneficiari di servizio abitativo in qualità di settimo semestre, che conseguono la laurea entro la prima sessione utile prevista dai corsi di studio o anticipano il conseguimento del titolo, il posto letto è riassegnato per il primo anno di laurea magistrale.

6. Agli studenti iscritti ai primi anni del corso di laurea magistrale risultati vincitori di servizio abitativo nelle graduatorie definitive di febbraio 2021 e maggio 2021, già beneficiari del servizio abitativo in qualità di settimo semestre del corso di laurea, il posto letto viene mantenuto e riassegnato per il primo anno di corso di laurea magistrale.

7. Agli studenti fuori sede risultati idonei alla borsa, che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie, è riconosciuto, qualora sia disponibile, il posto letto nelle residenze dell'EDISU o convenzionate con l'Ente.

8. Nel caso di passaggi di dipartimento o di corso di studio, gli studenti, già fruitori del servizio abitativo, che a seguito del riconoscimento formale del requisito di merito da parte della struttura didattica di riferimento, non risultino in possesso dei requisiti di merito richiesti per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio, sono tenuti a lasciare il posto letto e a corrispondere l'importo relativo al periodo fruito corrispondente alla tariffa di € 7,57 giornalieri.

9. Gli studenti assegnatari di posto letto, che hanno conseguito il titolo relativo al corso di studi frequentato, devono lasciare il posto letto entro 10 giorni dal conseguimento della laurea. Nessun rimborso è dovuto relativamente ai mesi non fruiti dalla data di dimissione dalla residenza al 31 marzo 2021. Qualora gli studenti non lascino la residenza entro i 10 giorni dovranno pagare per il

periodo in cui hanno usufruito del servizio abitativo, pur non avendone più diritto, la tariffa di residenzialità prevista per la generalità degli studenti.

10. Gli studenti assegnatari di posto letto che intendono rimanere nelle residenze dell'EDISU anche per il mese di agosto 2021 sono tenuti al pagamento della tariffa di € 7,57 giornalieri.

11. Agli studenti assegnatari di posto letto che partecipano a progetti di mobilità internazionale per un periodo inferiore a 8 mesi (erasmus mese) o un periodo pari o superiore a 8 mesi (erasmus anno) viene erogato in denaro l'importo relativo al periodo non fruito in residenza, con le modalità stabilite dal bando di concorso.

12. Per l'a.a. 2020-21, in conseguenza delle disposizioni statali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e dell'esigenza di ospitare gli studenti solo in camere singole, i posti letto messi a concorso sono 1.637

Qualora in corso d'anno nuove disposizioni ministeriali permettessero di ospitare gli studenti in camere doppie o triple e in appartamenti, il numero di posti letto potrà essere aumentato fino a 2.136

13. L'assegnazione del posto letto è subordinato alla partecipazione obbligatoria alla informativa sulla sicurezza che verrà erogata dal Servizio di prevenzione e protezione dell'Edisu Piemonte, su calendarizzazione che verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Edisu Piemonte.

Sez. IV. REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate del DPCM 159/2013 in materia di ISEE e sulla base dei seguenti ulteriori criteri di selezione in attuazione dell'art. 5 del D.P.C.M. 09.04.2001 e degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 68/2012.

D.M.
248/2018

2. Fatto salvo quanto previsto nella Sezione I comma 9, per l'accesso alle borse di studio l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP). Tale indicatore ISEE non può superare il limite di € 23.626,00, secondo gli scaglioni previsti nell'allegato A). Sono comunque esclusi dal beneficio gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), superi il limite di € 51.362,00

3. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dal DPCM 159/2013, con particolare riferimento all'art 8. Ai sensi dell'art. 10 del citato DPCM 159/2013 e s.m.i. e dal D.M. n. 101/2019, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del DPR 445/2000 e s.m.i, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, ovvero può fruire della dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

DPCM
159/2013
3

D.M.
101/2019

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, devono presentare l'Attestazione ISEE per Corsi di Dottorato.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 101/2019, i dati reddituali e patrimoniali da indicare nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento i due anni precedenti a quello di presentazione della medesima DSU. Parimenti, è aggiornato il termine di validità della predetta DSU che è valida dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

*D.M.
101/2019*

Ai sensi e per effetto delle suddette modifiche legislative Edisu individuerà scadenze per la presentazione della domanda di borsa di studio e servizio abitativo tali da garantire l'uniformità di trattamento tra tutti gli studenti richiedenti.

Per la sottoscrizione della DSU deve essere utilizzato il nuovo modello con relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 1 del Decreto Direttoriale n. 347/2019. Resta fermo il modello di attestazione approvato con il decreto direttoriale del 7.11.2014 ai sensi dell'art. 10 comma 3 del DPCM 159/2013.

*Decreto
Direttoriale
e
347/2019
allegato A*

4. Al fine di prestare idonea assistenza agli studenti italiani e stranieri per le procedure inerenti la compilazione della DSU, Attestazione ISEE e documentazione relativa, EDISU può stipulare apposite convenzioni con centri CAAF presenti sul territorio Piemontese.

Sez. V. DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI STRANIERI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio, alle borse di studio, e ai servizi abitativi, sulla base dei requisiti di reddito e merito richiesti e secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici.

2. Per quanto concerne la definizione della condizione economica degli studenti stranieri si applica quanto disposto dall'art. 8 comma 5 del DPCM 159/2013, secondo il quale la stessa viene definita attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 7 del Decreto legislativo 68/2012. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale richiamato dal citato art. 7 comma 7 del Decreto legislativo 68/2012, si applicano, in via transitoria, le disposizioni previste dall'art. 5, commi 7, 8, 9, 10 e dall'art. 13 DPCM 9 aprile 2001 in merito all'individuazione dei redditi e patrimoni posseduti all'estero per gli studenti non appartenenti all'Unione Europea. In particolare, per gli studenti non appartenenti all'Unione Europea, i redditi da valutare per la definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente all'estero si riferiscono all'anno precedente alla presentazione della domanda, in analogia a quanto stabilito per i patrimoni dal citato art. 5 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001.

*DPCM
159/2013
art. 8
comma 5*

3. Per gli studenti non appartenenti all'Unione Europea, iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, il diritto ai benefici viene definito sia sulla base dei criteri di merito, come definiti nella successiva sezione VII, sia sulla base dei requisiti economici di cui al comma precedente, presentando documentazione consolare tradotta e legalizzata di cui al successivo art. 2 comma 4, fatto salvo, per i soli studenti iscritti ai semestri aggiuntivi, l'esonero dalla presentazione di ulteriore certificazione delle condizioni economiche e patrimoniali prodotte all'estero. La

documentazione dovrà essere consegnata entro il termine per la presentazione dei reclami di borsa di studio, pena l'esclusione nelle graduatorie definitive.

Considerato che l'emergenza epidemiologica COVID - 19 ha colpito molti Paesi e che gli studenti si trovano in difficoltà a causa della chiusura o interruzione dei servizi di competenza delle rappresentanze diplomatico/consolari italiane nei Paesi extraUE, si consente, laddove fossero impossibilitati al reperimento della documentazione consolare necessaria, di ripresentare all'EDISU Piemonte la documentazione consolare tradotta e legalizzata nell'anno 2019. Tale criterio si applica unicamente agli studenti internazionali extraUE appartenenti ad anni successivi che abbiano fruito di benefici e/o servizi dell'EDISU Piemonte nell'a.a. 2019-2020.

Gli studenti per i quali non verrà ricevuta da Edisu la documentazione consolare entro tale data e gli studenti che non riusciranno ad iscriversi presso l'ateneo entro 30 novembre risulteranno esclusi nelle graduatorie definitive di borsa di studio del 15 dicembre 2020 e potranno essere inseriti in quelle del 28 febbraio 2021 qualora si iscrivano regolarmente entro il 15 marzo 2021 e facciano pervenire ad Edisu entro il 15 marzo 2021 la documentazione consolare in originale (invio tramite posta, corriere o persona delegata).

Considerato che l'emergenza epidemiologica COVID - 19 ha colpito anche i Paesi appartenenti all'Unione Europea e gli studenti si trovano in difficoltà a causa della chiusura o interruzione dei servizi di competenza delle rappresentanze diplomatico/consolari italiane nei Paesi UE, si consente, laddove fossero impossibilitati al reperimento della documentazione consolare necessaria, di ripresentare a EDISU Piemonte la documentazione consolare tradotta e legalizzata nell'anno 2019. Tale criterio si applica unicamente agli studenti internazionali UE appartenenti ad anni successivi che abbiano fruito di benefici e/o servizi dell'EDISU Piemonte nell'a.a. 2019-2020.

4. Gli studenti stranieri, fatto salvo che il nucleo familiare dello studente richiedente risieda regolarmente in Italia, sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia. Per avere diritto all'importo di borsa di studio in qualità di studente "fuori sede", analogamente agli studenti italiani, questi devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato, anche in caso di rinuncia al posto letto o di mancata assegnazione dello stesso per esaurimento dei posti disponibili, come previsto dall'art. 1. punto 4 della precedente sezione III.

Art. 2 PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

1. L'EDISU è autorizzato ad accettare le domande degli studenti Extra-UE che, alla data di scadenza dei bandi, non abbiano ancora ottenuto gli esiti delle prove di lingua e dei test di ammissione ai corsi di studio.

*D.P.C.M.
9 aprile
2001, art.
13,
comma 4*

2. L'EDISU è autorizzato ad accettare le domande degli studenti Extra-UE che, alla data di scadenza di presentazione della domanda, non abbiano ancora il permesso di soggiorno ma abbiano intrapreso la procedura per il rilascio dello stesso qualora siano presenti sul territorio italiano.

3. Ai fini della conferma della borsa di studio per merito e, per i fuori sede, del posto letto, si fa riferimento a quanto disposto per i requisiti di merito dello studente negli appositi articoli.

*D.P.C.M. 9
aprile
2001, art.
5, comma
7*

4. Ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE (ISEE Parificato), secondo le modalità operative di cui alla sezione IV punto 4, i dati economici, la composizione del nucleo familiare e la condizione reddituale e patrimoniale degli studenti Extra-UE il cui nucleo familiare produce redditi e/o

*Protocollo
d'Intesa
ANDISU
Consulta
Nazionale
dei CAAF
del
03.06.201
5*

patrimoni all'estero, è valutata secondo quanto dichiarato nella documentazione consolare rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono prodotti e i patrimoni posseduti. Tali documenti devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, ad eccezione di quei Paesi che si trovano in comprovata difficoltà politica, amministrativa o sociale per le quali viene considerata valida la dichiarazione rilasciata dalle Autorità diplomatiche del Paese di appartenenza presenti sul territorio italiano, e comunque, in accordo con le disposizioni normative vigenti in materia al momento della pubblicazione dei bandi di concorso. In merito ai termini di presentazione dei documenti si rimanda al precedente art. 1 punto 3.

5. Per gli studenti comunitari la presentazione della domanda per ottenere i benefici per il diritto allo studio è subordinata alle regole relative alla certificazione dei requisiti economici e di merito ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. Tali studenti possono utilizzare il modulo multilingue per la dichiarazione relativa al nucleo familiare, stato civile e residenza. Per tutti gli altri documenti è richiesta la traduzione in lingua italiana e l'obbligo dell'Apostille ai sensi di quanto disposto dalle convenzioni di Bruxelles e Londra. In merito ai termini di presentazione dei documenti si rimanda al precedente art. 1 punto 3.

6. Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito con decreto del Ministro, emanato annualmente d'intesa con il Ministro degli Affari esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata: D.M.
62/2020

a) sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Per gli studenti iscritti ai primi anni di corso tale certificazione può essere rilasciata anche dagli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri negli atenei italiani; l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca;

b) per gli studenti iscritti ad una università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, la certificazione può essere rilasciata dalla predetta università;

c) lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi prodotti e i patrimoni posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste alla sezione relativa ai requisiti economici.

7. Ai fini della valutazione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici, apolidi o titolari di protezione sussidiaria, si tiene conto solo dei redditi e dei patrimoni eventualmente detenuti in Italia. Qualora vengano previsti altri status oltre quelli sopra citati verranno presi in considerazione ai fini della valutazione della documentazione. D.P.C.M.
9 aprile
2001, art.
13, comm
a 5

8. Gli studenti Extra-UE con nucleo familiare regolarmente residente in Italia presentano la DSU per attestare la situazione patrimoniale ed economica prodotta in Italia (ISEE universitario). Qualora solo un genitore risieda in Italia, i redditi e patrimoni relativi al componente il nucleo che risiede all'estero devono essere sommati all'ISEE universitario attestante la situazione patrimoniale ed economica prodotta in Italia. Detta disposizione si applica anche per gli studenti stranieri, appartenenti all'Unione Europea. In merito ai termini di presentazione dei documenti si rimanda al precedente art. 1 punto 3" Cfr.
D.P.R.
445/2000
, art. 46

Art. 3 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I REQUISITI DI MERITO

1. Ai fini della durata di concessione del beneficio l'anno di prima iscrizione degli studenti Extra-UE, ai quali l'Ateneo piemontese abbia riconosciuto dei crediti acquisiti presso Atenei di Paesi esteri, è determinato con riferimento al numero di crediti richiesto per l'idoneità al beneficio.

2. Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, sulla base dei crediti riconosciuti dall'Ateneo, la corresponsione della seconda rata di borsa di studio è subordinata al conseguimento di 20 CFU per i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale entro il 10 agosto 2021 e alla loro autocertificazione entro le scadenze previste dal bando di concorso. Se non conseguono i suddetti crediti entro il 30 novembre 2021, verrà loro revocata la borsa di studio.

Sez. VI. REQUISITI DI MERITO RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti che presentino, oltre i requisiti relativi alla condizione economica, anche i requisiti di merito e, se previsti, specifici obblighi formativi.

2. I requisiti di merito necessari per richiedere la *borsa di studio* e, se fuori sede, il servizio abitativo presso una residenza EDISU, vengono calcolati sulla base dei crediti formativi acquisiti dallo studente senza tenere conto di crediti derivanti da debiti formativi, crediti in sovrannumero, crediti derivanti da moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale, corsi singoli. Qualora i corsi singoli vengano riconosciuti al momento dell'iscrizione ad un regolare corso di studi, la durata della concessione del beneficio seguirà quanto disposto all'art. 3 della precedente Sezione V per il riconoscimento dei crediti acquisiti presso Atenei esteri. Le medesime disposizioni vengono applicate in caso di iscrizione anticipata all'a.a. 2020-21 a partire da marzo 2020 (early enrollment).

3. Per gli studenti che effettuano passaggi di dipartimento o di corso di studi, è preso in considerazione il numero di crediti formalmente riconosciuto dalla struttura didattica di riferimento, entro e non oltre la data che sarà stabilita dal bando di concorso dell'EDISU.

4. Per gli studenti che intendono iscriversi agli Atenei piemontesi, provenendo da altri Atenei, è preso in considerazione il numero di crediti formalmente riconosciuto dalla struttura didattica di riferimento entro e non oltre la data che sarà stabilita dal bando di concorso EDISU.

5. Per i crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei programmi di mobilità internazionale, l'EDISU, ai fini della valutazione del merito, tiene conto esclusivamente di quanto formalmente certificato dagli Atenei, entro la scadenza che sarà stabilita dal Bando.

6. Per il conseguimento dei requisiti di merito -per una sola volta nella propria carriera del corso di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico- in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, lo studente può utilizzare un bonus, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato e delle modalità di iscrizione, come dettagliato agli articoli 2 e 3, commi 7 della presente sezione.

7. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Gli iscritti ai corsi di laurea magistrale che non hanno usufruito del bonus, o che ne hanno usufruito parzialmente nel corso della laurea di I livello, possono avvalersene per il conseguimento dei benefici nella laurea magistrale. L'utilizzo del bonus non è consentito:

- agli studenti provenienti dal vecchio ordinamento;

- agli studenti che non hanno conseguito la laurea presso un ateneo italiano;

- agli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico per il raggiungimento dei CFU necessari ai fini dell'ottenimento della seconda rata;

*D.M. 3
novembre
1999 n.
509, art. 6
e D.M. 22
ottobre
2004, n.
270, art. 6.*

- agli studenti che presentano domanda di conferma per "merito".

8. La valutazione dei requisiti di merito viene effettuata tenendo conto dell'anno di iscrizione del richiedente a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta a un corso nel medesimo livello, e comunque valutando il tipo di percorso formativo intrapreso. In caso di sospensione, interruzione o congelamento di carriera si rimanda a quanto disposto al punto 5 della Sezione II.

Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO

- PRIMI ANNI -

1. I requisiti di merito per gli iscritti ai primi anni dei corsi di studio sono disciplinati secondo le norme stabilite dai Bandi dell'EDISU e devono essere conseguiti, *ex post*, entro il 10 Agosto dell'anno 2021. I requisiti gravano sulla corresponsione della II rata della borsa secondo le seguenti indicazioni relative ai crediti:

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2021 per l'ottenimento della II rata di Borsa di Studio
<i>Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico</i>	per gli studenti iscritti per la prima volta al I anno di corso, la seconda rata della borsa è corrisposta <i>ex post</i> al conseguimento di un livello minimo di 20 crediti;
Corsi di laurea magistrale	La seconda rata della borsa è corrisposta <i>ex post</i> al conseguimento di un livello minimo di 20 crediti;
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99 e del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	La II rata della borsa di studio viene corrisposta a fronte del raggiungimento dei requisiti di merito stabiliti dai rispettivi ordinamenti didattici e come meglio dettagliato nei bandi di concorso dell'Ente.

2. Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno possono concorrere alla concessione delle borse di studio purché siano ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici e presentino i requisiti di reddito.

3. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, i quali non abbiano conseguito, entro il 30 Novembre 2021, i crediti previsti dal comma 1 per l'ottenimento della seconda rata, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

4. In caso di revoca, lo studente deve restituire, con le modalità e nei tempi indicati da EDISU nei Bandi di concorso, la prima rata della borsa di studio erogata in denaro e l'importo relativo al servizio abitativo fruito corrispondente alla tariffa di € 7,57 giornalieri.

5. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001 viene differito di tre mesi il termine ultimo del 30 novembre 2021, previsto per conseguimento dei livelli minimi di merito per evitare la revoca della borsa di studio (20 crediti), nei seguenti casi:

a) eventi luttuosi riferiti ai componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda
b) ricovero ospedaliero di almeno 10 giorni, o malattia prolungata, del richiedente la borsa di studio

c) eventi rientranti fra le cause di calamità naturali

Per la nascita di un figlio il termine ultimo del 30 novembre 2021, viene differito di 5 mesi in conformità a quanto prevede la normativa vigente in materia di tutela della maternità, ed in particolare dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Lo studente che intende richiedere la proroga deve presentare all'EDISU regolare domanda, allegando la documentazione comprovante tale condizione, entro il 15 dicembre 2021.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO -

6. Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che abbiano conseguito, anche mediante l'utilizzo del bonus, alla data del 10 Agosto 2020, i requisiti di merito, verificati *ex post*, mediante controlli con gli Atenei, di seguito indicati per quanto attiene ai crediti:

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2020
<i>Corsi di laurea</i>	a) per il secondo anno, 25 crediti; b) per il terzo anno, 80 crediti. c) per il settimo semestre, 135 crediti.
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	a) per il secondo anno, 30 crediti; b) per il quinto semestre, 80 crediti; i limiti di cui alla lettera a) sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi; b) per il terzo anno, 80 crediti; c) per il quarto anno, 135 crediti; d) per il quinto anno, 190 crediti; e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti; f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
<i>Dottorato di Ricerca e scuole di Specializzazione</i>	I requisiti di merito necessari per l'ammissione all'anno accademico successivo.
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99, del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	a) possesso dei requisiti di merito secondo la Tabella esami/crediti convenzionali adottata dall'EDISU per l'a.a. 2020/21. L'EDISU è tenuto a comunicare alla Regione variazioni sostanziali dei corsi di cui alle tabelle sopra citate sulla base di quanto comunicato annualmente dagli Atenei.

D.P.C.M.
9 aprile
2001, art.
6

7. Modalità di assegnazione del bonus:

- a) 5 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) 12 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) 15 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

- CONFERMA DEI BENEFICI -

8. La *conferma dei benefici per merito* è rivolta agli studenti iscritti agli anni successivi al primo (compresi gli ulteriori semestri) dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e al primo anno dei corsi di laurea magistrale. Tali studenti hanno la precedenza per l'assegnazione della borsa di studio e, per i fuori sede, anche del servizio abitativo. I requisiti di merito richiesti sono differenziati, fermi restando i requisiti di reddito richiesti, in ragione di quanto disposto dal successivo comma 9.

9. Per l'a.a. 2020/2021 possono accedere alla conferma del beneficio per merito, gli studenti già vincitori di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo nell'a.a. 2019/2020 che, alla data del 10 agosto 2020 abbiano conseguito il numero di crediti indicati nella seguente tabella:

Corso di studio	Conferma benefici dell'anno precedente per merito
<i>Corsi di Laurea</i>	a) per il secondo anno, 35 crediti; b) per il terzo anno, 90 crediti; c) per il settimo semestre, 150 crediti;
<i>Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico</i>	a) per il secondo anno, 35 crediti; b) per il terzo anno, 90 crediti; c) per il quarto anno, 150 crediti; d) per il quinto anno, 210 crediti; e) per l'undicesimo semestre, 270 crediti; f) per il sesto anno, ove previsto, 270 crediti; g) per il tredicesimo semestre, 330 crediti.
<i>Corsi di Laurea Magistrale</i>	a) per il primo anno, conseguimento della laurea entro il 31 luglio 2020 a) per il secondo anno, 40 crediti; b) per il quinto semestre, 90 crediti; c) i limiti di cui alla lettera b) sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99, del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	a) in possesso dei requisiti di merito secondo la Tabella crediti convenzionali adottata dall'EDISU per l'a.a. 2020/21. L'EDISU è tenuto a comunicare alla Regione variazioni sostanziali dei corsi di cui alla tabella sopra citata sulla base di quanto comunicato annualmente dagli Atenei ad EDISU.

10. Possono richiedere il servizio abitativo in qualità di conferma gli studenti assegnatari nell'anno accademico 2019-20 e gli studenti presenti nelle graduatorie uniche di scorrimento a.a. 2019-20 che hanno percepito la borsa di studio con importo da pendolare, non avendo dichiarato il domicilio a titolo oneroso.

11. Agli studenti che hanno presentato domanda per la conferma dei benefici per merito entro le date previste dal Bando, l'EDISU eroga la prima rata di borsa di studio entro il 31 dicembre 2020 e assegna il posto letto a partire da ottobre 2020.

Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

1. La borsa di studio, consistente esclusivamente nell'erogazione di un importo in denaro, è concessa agli studenti iscritti a tempo parziale per la prima volta ai corsi di studio degli Atenei aventi sede legale in Piemonte, per un periodo pari alla durata regolare del corso di studi.

2. Per la borsa di studio, agli studenti iscritti a tempo parziale sono richiesti gli stessi requisiti economici previsti per gli studenti a tempo pieno.

- PRIMI ANNI-

3. La seconda rata della borsa di studio è corrisposta ai beneficiari di borsa di studio, iscritti ai corsi di laurea, che abbiano conseguito entro il 10 agosto 2021 almeno 11 crediti, secondo la rateizzazione prevista per gli studenti iscritti a tempo pieno, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, punto 8.1 della sezione III.

4. La borsa è revocata agli studenti beneficiari di borsa di studio, iscritti al primo anno dei corsi di laurea i quali, entro il 30 novembre 2021, non abbiano conseguito almeno 11 crediti.

5. In caso di revoca della borsa, lo studente deve restituire la prima rata della borsa con le modalità e nei tempi indicati dall'EDISU.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPCM 9 aprile 2001 viene differito di tre mesi il termine ultimo del 30 novembre, previsto per conseguimento dei livelli minimi di merito per evitare la revoca della borsa di studio (11 crediti) nei casi e secondo le modalità previste dal precedente art. 2, punto 5.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

7. Per richiedere la borsa di studio per gli anni successivi al primo lo studente deve possedere i seguenti requisiti di merito, valutati *ex post*, conseguiti entro il 10 agosto 2020:

- a) per il secondo anno 16 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno 52 crediti.

8. Modalità di assegnazione del bonus:

- a) 3 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) 6 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico.

Sez. VII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONTROLLI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'EDISU pubblica i bandi di concorso per le borse di studio e provvede alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive secondo le procedure e i termini fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

2. Le domande per l'accesso alla borsa di studio, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, sono presentate dagli studenti, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, secondo i termini di legge ed entro le scadenze fissate dai Bandi dell'EDISU. *ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 4, c.11*

3. Per gli studenti che prevedono di conseguire la laurea nel corso del settimo semestre, entro il 31 marzo 2021, e di iscriversi, qualora consentito dai rispettivi dipartimenti, nel corso del medesimo semestre al primo anno dei corsi di laurea magistrale, l'EDISU indica nei Bandi apposite modalità e scadenze per la presentazione della domanda di borsa di studio alle quali si attiene per la collocazione in graduatoria e per l'erogazione della borsa di studio.

4. La DSU per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE universitario) viene presentata da tutti gli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia, o che hanno un familiare iscritto all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE). In questo caso il dichiarante della DSU deve essere obbligatoriamente coniuge del soggetto iscritto all'AIRE. In caso contrario è necessario fare riferimento alle modalità di compilazione dell'ISEE Parificato (rif. Sezione V "Disposizione per studenti stranieri"). *DPCM 159/2012 art. 3 comma 2*

5. Le dichiarazioni riguardanti redditi e patrimoni posseduti all'estero da cittadini stranieri non residenti in Italia vengono rilasciate le disposizioni della precedente Sezione V "Disposizioni per studenti stranieri".

6. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto e la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa può presentare l'ISEE corrente per ottenere un aumento dell'importo sulla II rata.

7. Le borse di studio assegnate dall'EDISU non possono essere cumulate con altro analogo beneficio, ad eccezione di quelli concessi da istituzioni nazionali o straniere volti ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, fatti salvi casi specifici eventualmente previsti dalla normativa vigente.

Gli studenti che beneficiano di servizio abitativo gratuito a mezzo di borsa INPS o di altre tipologie possono concorrere al solo importo di borsa di studio in qualità di studente "in sede". Gli studenti che beneficiano della riduzione della tariffa del servizio abitativo a mezzo di borsa INPS o di altre tipologie di borsa non possono concorrere all'importo da "fuori sede" comprensivo del valore del servizio abitativo.

8. Il richiedente è tenuto a dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della borsa di studio, possono essere eseguiti da EDISU tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi del DPCM 159/2013, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui al DPR 445/2000 e tutti gli adempimenti conseguenti alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. I CAAF, in qualità di soggetti preposti a recepire le informazioni autodichiarate al fine del calcolo della DSU, trasmettono in via telematica al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS, entro 4 giorni lavorativi, i dati dichiarati e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. Il rilascio della Dichiarazione Sostitutiva Unica avviene in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente.

*DPCM
159/2013
2 art. 10*

10. L'EDISU effettua i controlli volti ad accertare le dichiarazioni, rilasciate ai sensi dell'art. 10 comma 7 del DPCM 159/2013, inerenti lo stato di famiglia del richiedente l'ISEE universitario. In caso di difformità tra il nucleo familiare dichiarato e quello accertato, EDISU provvede alla verifica dei dati presenti sulla banca dati dell'Agenzia delle Entrate e implementa l'attestazione recepita con i nuovi dati acquisiti. EDISU costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti che usufruiscono delle prestazioni erogate dall'Ente.

11. L'EDISU controlla la veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica, verificando il 100% delle dichiarazioni relative a studenti che beneficiano della borsa di studio o altri servizi del diritto allo studio.

12. Il richiedente che presenti dichiarazioni non veritiere decade dai benefici o servizi indebitamente fruiti e conseguiti, è soggetto alla restituzione della somma erogata e all'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quanto percepito, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 10 comma 3 della D. Lgs 68/2012.

13. EDISU effettua presso gli Atenei controlli su tutte le autocertificazioni prodotte dagli studenti richiedenti il beneficio, relativamente all'accertamento delle condizioni di iscrizione, carriera e merito anche con riferimento a carriere precedenti.

Tali controlli, effettuati dalla data di scadenza di presentazione delle domande, si concludono con il pagamento della seconda rata di borsa. Sono comunque possibili controlli successivi all'erogazione della borsa di studio anche a seguito di segnalazioni da parte degli Atenei.

14. Nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dai Bandi di concorso e dai Regolamenti interni dell'EDISU Piemonte (es. non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione in relazione ai requisiti di reddito, decadenza dai benefici in seguito a verifica della perdita dei requisiti di iscrizione e di merito, revoca del servizio abitativo per decadenza e/o per essere incorsi in un provvedimento disciplinare ai sensi del Regolamento interno delle Residenze, rinuncia agli studi anche in anni accademici precedenti o il trasferimento presso altro Ateneo o passaggi di corso presso il medesimo Ateneo) i benefici sono revocati agli studenti beneficiari di borsa ovvero agli studenti idonei non beneficiari per esaurimento dei fondi disponibili. I benefici sono revocati, inoltre, agli studenti ai quali siano state comminate sanzioni disciplinari per infrazioni commesse in violazione dei Regolamenti dei rispettivi Atenei, superiori all'ammonizione.

In tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute ad Edisu saranno sospesi eventuali altri benefici assegnati o rate fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria. In ogni caso Edisu perseguirà ogni via legale per il recupero del credito.

In accordo con gli Atenei e sulla base di specifiche disposizioni inserite nei relativi Bandi di concorso e Regolamenti interni, agli studenti soggetti a revoca dei benefici che si trovano in situazione debitoria con Edisu può essere comminato il blocco della carriera accademica.

Art. 2 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

2.1 BORSA DI STUDIO

1. Le graduatorie vengono formulate in modo tale da erogare a ciascun Ateneo la medesima percentuale di borse di studio in rapporto agli aventi diritto.

Per quanto attiene ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, le borse vengono assegnate con riferimento al numero di domande presentate entro i termini di scadenza previsti dal bando di concorso dell'EDISU.

2. Le borse di studio erogate per ogni Ateneo vengono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

- a) 15% agli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale che non sono in possesso dei requisiti per la Conferma per Merito, dottorato e scuole di specializzazione. La distribuzione viene fatta per livello di corso (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato, scuole di specializzazione) e all'interno di ogni livello ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario o ISEE Parificato. A parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo preferenziale;
- b) 85% agli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale, in possesso dei crediti previsti dalla tabella di cui all'art.2 comma 9 della precedente Sezione VI, e agli studenti iscritti ai primi anni di laurea magistrale in possesso dei requisiti per la Conferma per Merito (vincitori di borsa a.a. 2019/20 in qualità di terzo anno di laurea), nel seguente ordine di priorità:
 - i. Conferme per Merito anni successivi al primo comprensivi di settimo semestre e settimo semestre + primo anno di laurea magistrale (vincitori di borsa di studio a.a. 2019/2020). La graduatoria è ordinata per punteggio decrescente. A parità di punteggio, ha la precedenza l'ISEE Universitario (o ISEE Parificato) inferiore; a parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo di precedenza.
 - ii. Conferme per Merito primi anni di laurea magistrale (vincitori di borsa di studio a.a. 2019/20 in qualità di terzo anno di laurea con conseguimento del titolo entro il 31 luglio 2020). La graduatoria è ordinata per ISEE Universitario crescente. A parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo di precedenza.

- iii. Anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale non in possesso dei requisiti per la Conferma per Merito. Le graduatorie sono formulate, per ogni singolo Ateneo, per livello di corso e dipartimento frequentati, in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio, ha la precedenza l'ISEE Universitario inferiore; a parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo di precedenza. Per i dottorati e la scuola di specializzazioni legali, la graduatoria viene formulata per tipo corso (dottorato, scuole di specializzazione) in ordine crescente di ISEE Dottorati; a parità di ISEE Dottorati la minore età costituisce titolo di precedenza.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea con impegno part-time, il punteggio viene calcolato moltiplicando il punteggio reale per il coefficiente 1,53 già applicato per individuare i requisiti minimi di merito rispetto a quelli richiesti dal DPCM 9 aprile 2001 in caso di iscrizione full time.

3. Nel caso in cui risultino beneficiari tutti gli studenti di cui al precedente comma 2 b), le eventuali risorse eccedenti saranno rese disponibili ai soggetti di cui al precedente comma 2 a).

4. Per la valutazione del merito, di cui alla sezione VI, si tiene conto del numero di crediti acquisiti, delle votazioni conseguite e del numero di anni di corso maturati a partire dall'anno di prima iscrizione a corsi universitari del medesimo livello, compreso quello per cui si richiede il beneficio.

5. Il punteggio di merito viene determinato come somma dei prodotti del numero di crediti attribuiti a ciascun esame per il relativo voto. Il punteggio in graduatoria viene determinato dal rapporto tra il punteggio di merito e il numero corrispondente l'anno a cui lo studente si iscrive diminuito di un'unità.

6. Per essere inseriti nelle graduatorie definitive di dicembre 2020, relative al primo anno di laurea magistrale, gli studenti immatricolati ad un corso di laurea presso un Ateneo piemontese nell'a.a. 2017-18 devono conseguire la laurea entro il 31 luglio 2020 e perfezionare la propria iscrizione a un corso di laurea magistrale entro i termini stabiliti dal bando di concorso dell'EDISU.

7. L'EDISU provvede a pubblicare una graduatoria per gli studenti richiedenti la borsa in qualità di settimo semestre e primo anno di laurea magistrale che risultino idonei alla borsa relativa al primo anno di laurea magistrale essendosi laureati entro il 31 dicembre 2020 e una per gli studenti che risultino idonei essendosi laureati entro il 31 marzo 2021 (o nel mese di aprile purché rientrino nella sessione di marzo fissata dai calendari dell'Ateneo).

8. Le graduatorie definitive di Febbraio 2021 e di Maggio 2021, relative al primo anno di laurea magistrale, vengono suddivise per ateneo di appartenenza, senza differenziazione per dipartimento, in modo crescente rispetto all'ISEE universitario; a parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

2.2 SERVIZIO ABITATIVO

1. Le graduatorie del servizio abitativo vengono formulate con le stesse modalità stabilite per la borsa di studio dai precedenti commi del presente articolo, in modo da distribuire tra gli Atenei i posti letto indicati sul bando di concorso mantenendo la stessa percentuale in rapporto agli aventi diritto, garantendo almeno un posto letto per Ateneo.

2. Successivamente il numero di posti letto viene ripartito tra i primi anni e gli anni successivi con le stesse modalità stabilite per la borsa di studio al comma 2.1 del presente articolo.

3. È riservato il 15% dei posti letto spettanti ad ogni Ateneo per gli iscritti ai "primi anni" ai soli studenti Extra-UE il cui nucleo familiare risiede in un Paese Extra-Ue e agli studenti in regime di protezione internazionale, risultati idonei nelle rispettive graduatorie.

4. Non sono previste riserve di posti letto per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuola di specializzazione. È prevista solo la possibilità di confermare il posto agli studenti già assegnatari per l'a.a 2019-20. Agli altri studenti idonei di servizio abitativo, risultanti vincitori di borsa di studio, verrà corrisposto l'importo da fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo qualora presentino l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini previsti dal bando di concorso.

5. A conclusione delle ripartizioni effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, nell'eventualità di residua disponibilità, l'EDISU procede nell'assegnazione di posti letto agli studenti idonei non beneficiari iscritti al primo anno dei corsi di studio di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, fino ad esaurimento delle graduatorie.

Sez.VIII. DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'EDISU, per garantire l'accesso e la prosecuzione del percorso universitario agli studenti diversamente abili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 104/92, o con una invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, desunta da idonea certificazione rilasciata dall'ente tenuto al riconoscimento della stessa, promuove azioni rivolte al soddisfacimento dei loro bisogni, col coordinamento degli Atenei e delle istituzioni competenti, nonché con i soggetti che operano nel settore.

*D.P.C.M. 9
aprile 2001,
art. 14.*

2. Al fine di agevolare l'inserimento degli studenti disabili all'interno delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e del servizio abitativo, gli indicatori economici vengono calcolati aumentando la scala di equivalenza di un valore di 1,05.

3. Il punteggio viene determinato moltiplicando il punteggio di graduatoria, ottenuto secondo quanto indicato all'art.2 comma 4 della sezione VII, per il coefficiente di 1,67, nel rispetto della riduzione del 40% dei crediti minimi richiesti dall'art 6 del DPCM 9 aprile 2001, come stabilito dal comma 2 dell'art. 14 del DPCM medesimo.

4. I requisiti di merito necessari per l'ammissione, la conferma della borsa per merito sono stabiliti nei successivi articoli 2 e 3.

5. Gli studenti diversamente abili che frequentano un dottorato di ricerca o una scuola di specializzazione, sono ammessi a partecipare alla borsa per gli anni pari alla durata legale del corso di studi frequentato.

6. Al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché la realizzazione di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio, l'importo della borsa di studio è incrementato fino ad un massimo di € 3.000,00, su richiesta dello studente e sulla base di progetti dei singoli Atenei. Tale incremento viene erogato prioritariamente in servizi.

7. Agli studenti diversamente abili che richiedono il servizio abitativo sono riservati n. 87 posti letto, differenziati, tenendo conto delle esigenze di gestione delle emergenze e della normativa in materia di sicurezza, secondo le seguenti tipologie: autosufficiente (n.65 posti), non autosufficiente con la presenza di accompagnatore (n.17 posti) non autosufficiente senza accompagnatore (n.4 posti).

L'accompagnatore dello studente non autosufficiente dovrà essere presente in struttura in compresenza con lo studente stesso e, qualora non attesti all'EDISU di possedere opportuna formazione nella gestione dell'esodo in caso di emergenza, sarà opportunamente formato dall'EDISU.

Non vengono forniti servizi alla persona.

Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO

- PRIMI ANNI-

1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, assegnatari di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo, non sono sottoposti alle disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione o alla revoca della seconda rata.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

2. La durata dei benefici e la verifica dei requisiti per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo vengono calcolati a partire dall'anno di prima immatricolazione e in particolare secondo la seguente tabella:

Tabella 1 - Durata dei benefici e crediti

Livello del corso di studi	Durata dei benefici per la borsa di studio	Durata dei benefici per il servizio abitativo	Crediti conseguiti al 10 agosto 2020
<i>Corsi di Laurea</i>	9 SEMESTRI	10 SEMESTRI	1°-6° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 7°-8° semestre: 81 CFU 9° semestre: 108 CFU
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	7 SEMESTRI	8 SEMESTRI	1°-4° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 5°-6° sem.: 48 CFU 7° sem.: 72 CFU
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	15 SEMESTRI	16 SEMESTRI	1°-10° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 11°-12°sem.: 147 CFU 13°-14° sem.: 180 CFU 15°sem.: 213 CFU
<i>Corsi di dottorato e scuole di specializzazione</i>	Per la durata legale del corso di studi	Per la durata legale del corso di studi	
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99, del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	per ogni anno di corso fino ad esaurimento + 2 anni aggiuntivi	1 anno aggiuntivo al conseguimento di almeno l'80%(arrotondati per difetto) dei CFU convenzionali previsti dal piano di studi.	Ai sensi di quanto stabilito dal DPCM 2001, art. 14, comma 5, lettere a,b,c,d,e eventualmente convertiti su indicazione degli Atenei in crediti convenzionali.

3. Sono confermati per l'a.a. 2020/2021 la borsa di studio e, per i fuori sede, il posto letto, agli studenti già assegnatari del beneficio nell'a.a. 2019/2020 che rinnovino la richiesta e, alla data del 10 agosto 2020 risultino aver conseguito i requisiti di merito alla tabella di cui sopra.

Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

-PRIMI ANNI-

1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, assegnatari di borsa di studio, non sono sottoposti alle disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione della borsa o la revoca della seconda rata.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

2. I requisiti di merito richiesti agli studenti iscritti a tempo parziale sono subordinati alle disposizioni sotto riportate in tabella:

Tabella 2 - Durata dei benefici e crediti

Livello del corso di studi	Durata dei benefici per la borsa di studio	Crediti conseguiti al 10 agosto 2020
<i>Corsi di laurea</i>	7 SEMESTRI	1°-2° sem.: nessun requisito; 3°-4° sem.: 14 CFU + eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi; 5°-6° sem.: 42 CFU; 7° sem: 70 CFU.

Sez. IX ALTRI BENEFICI A CONCORSO

Art. 1 INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

1. Gli studenti che beneficiano di borsa di studio EDISU hanno diritto ad una integrazione della borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, sia per programmi promossi dall'Unione Europea, sia per programmi non comunitari; gli studenti possono richiedere tale integrazione solo qualora partecipino ai programmi di mobilità per studio o tirocinio e solo a condizione che tali programmi abbiano un riconoscimento accademico in termini di CFU nell'ambito del proprio corso di laurea o per la predisposizione della tesi di laurea.

*D.P.C.M.
9 aprile
2001 art.
10*

2. Tale integrazione può essere concessa anche agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, beneficiari di borsa di studio erogata dall'ente e non beneficiari di borsa di studio a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private.

3. A tal fine è concessa ai borsisti una integrazione della borsa di studio di importo pari a 615,00 € su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'ateneo piemontese che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione.

4. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa a valere sui fondi dell'Unione Europea.

5. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 150,00 € per i paesi europei e sino all'importo di 520,00 € per i paesi extraeuropei. Qualora anche l'Ateneo corrisponda direttamente un contributo per le spese di viaggio, l'EDISU rimborserà solo la quota

parte non erogata dall'Ateneo nei limiti dell'importo suddetto, previa presentazione della relativa documentazione, vistata dall'Ateneo e corredata di dichiarazione di avvenuto rimborso, in originale.

6. I contributi sono erogati in due soluzioni:

- la prima pari al 70% dell'importo relativo ai mesi di permanenza, prima dell'avvio del programma di mobilità da parte dell'Ateneo;
- la seconda, pari alla somma del 30% rimanente e delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma. In caso di mensilità incomplete, viene attribuito un valore pari a quello della mensilità intera diviso per 30 giorni e moltiplicato per i giorni effettivi di permanenza, analogamente al metodo di calcolo adottato dagli Atenei.

7. Gli studenti beneficiari di tale integrazione, che, a seguito dell'assegnazione del contributo, interrompono il programma di mobilità internazionale, sono tenuti a restituire le somme relative ai mesi di soggiorno estero non fruito, e comunque secondo quanto disposto dal relativo regolamento dell'Ente.

8. Per l'anno 2021 le borse per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale verranno erogate in base alle disponibilità di bilancio con il seguente ordine di priorità:

- studenti risultati idonei non vincitori per mancanza di fondi nelle graduatorie relative alla borsa di studio 2020/2021;
- studenti beneficiari di borsa di studio.

9. A seguito di quanto disposto dagli Atenei e dall'Agenzia Nazionale a causa dell'emergenza Covid-19, verrà consentito di proseguire nel successivo anno accademico programmi prematuramente interrotti e di avviare, sempre nel successivo anno accademico, programmi già assegnati nell'anno accademico in cui lo studente è risultato beneficiario di borsa Edisu ma non ancora iniziati.

Questa disposizione si applica sia per i programmi di mobilità relativi all'anno 2019 già in corso (vincitori borsa Edisu a.a. 2018-2019), sia per programmi relativi all'anno 2020 (vincitori borsa Edisu a.a. 2019-20).

Art. 2 PREMIO DI LAUREA

1. Gli studenti che, a partire dall'anno di prima iscrizione, conseguano il titolo di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale nell'ultimo anno regolare del corso di studi entro il 31 luglio 2020 (o calendarizzato nel mese di luglio ma spostato nel mese di settembre o ottobre a seguito di ulteriori disposizioni per emergenza covid-19), beneficiano di un premio di importo pari alla metà della borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno di corso, e, per i fuori sede, al netto del valore del servizio abitativo pari a 2.500,00 €.

*D.P.C.M.
9 aprile
2001
art. 3,
comma
5.*

2. Gli studenti che si laureano nelle sessioni di cui ai commi 1 non possono beneficiare, in nessun caso, della borsa relativa al semestre aggiuntivo.

Art. 3 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO

1. Per gli studenti che vengano a trovarsi in una particolare situazione di disagio a causa di gravi motivi (economici, di salute propria o di un familiare, di lutto, ecc.), tali da compromettere la prosecuzione degli studi, l'EDISU può, alla luce della certificazione prodotta e della rilevanza delle

motivazioni addotte, assumere, caso per caso, speciali provvedimenti, che devono avere il carattere di non ricorrenza.

2. L'EDISU, al fine di rendere oggettivi i provvedimenti prevede alcune tipologie di interventi aventi carattere di straordinarietà secondo quanto stabilito dal Sistema di Valutazione approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

3. Il contributo straordinario, il cui importo è definito dall'EDISU in base agli elementi di valutazione acquisiti, può essere cumulato con altri benefici ad eccezione della borsa di studio.

4. Il contributo viene erogato agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2020/2021 già beneficiari di borsa nell'anno precedente, dando la precedenza agli anni successivi ordinati secondo graduatorie formulate in ordine decrescente di punteggio e successivamente ai primi anni secondo graduatorie formulate in ordine crescente di ISEE.

5. Successivamente, fino a concorrenza del budget, viene erogato prioritariamente agli studenti vincitori di borsa nell'a.a. 2019/2020 che hanno perso i requisiti di merito per l'a.a. 2020/2021 a causa dell'evento e in secondo luogo agli studenti che a causa dell'evento rientrano nei limiti ISEE con l'ISEE Corrente (a seguito di una diminuzione del 25% del reddito complessivo del nucleo familiare) o di nuovo ISEE a seguito di riduzione del patrimonio nonché dei componenti il nucleo familiare a causa di decesso, con graduatorie ordinate secondo quanto stabilito al precedente punto 4.

Art. 4 CONTRIBUTO FONDO ROTATIVO

È un "prestito a tasso zero" pari all'importo di due mensilità del canone di locazione, a titolo di deposito cauzionale, escluse le spese accessorie, versato all'atto della stipula del contratto, concesso agli studenti fuori sede risultati idonei nelle graduatorie definitive di servizio abitativo, che abbiano regolarmente presentato la dichiarazione d'interesse e ai quali non sia stato attribuito un posto letto in esito alla predetta dichiarazione d'interesse.

Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono essere in possesso di un contratto di affitto, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, di almeno dieci mesi nell'a.a. 2020-21. L'alloggio deve essere ubicato nella sede del corso di studi frequentato o nei comuni limitrofi e il contratto deve essere intestato allo studente richiedente o ad un parente di primo grado che nel contratto indichi l'utilizzo da parte dello studente. ~~Può~~ Si può presentare anche un atto di subentro al contratto già esistente.

Il sostegno è compatibile con altri benefici, l'importo massimo erogabile non può superare la somma di € 800,00 e non può essere assegnato agli studenti che hanno pendenze economiche nei confronti dell'Ente. Al momento dell'erogazione del Contributo lo studente deve essere regolarmente iscritto ad un Ateneo piemontese.

L'importo è un anticipo di parte dell'importo della borsa di studio 2020/2021 e verrà detratto:

50% sull'importo della prima rata di borsa di studio;

50% sull'importo della seconda rata e/o anticipo di borsa di studio;

Qualora lo studente sia vincitore di ulteriore semestre la detrazione dell'importo verrà fatto sull'unica rata spettante.

Dovranno restituire l'importo o parte dello stesso anche gli studenti ai quali non sia possibile detrarre l'importo medesimo dalle rate della borsa di studio, trovandosi in una delle seguenti condizioni:

- gli studenti chiamati per scorrimento ad accettare un posto letto nelle residenze Edisu che accettano tale assegnazione;

- gli studenti sottoposti a revoca o ad accertamento economico
- gli studenti che mantengono solo il diritto alla prima rata della borsa di studio
- gli studenti non più idonei alla borsa di studio
- gli studenti idonei non vincitori per i quali non è stato possibile effettuare la detrazione sulle rate borsa

Sez. X RIPARTIZIONE DEI SERVIZI EROGATI E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 1 FONDI DESTINATI ALLA COPERTURA DELLE BORSE DI STUDIO E ALTRI BENEFICI

1. I fondi disponibili per le borse di studio relative all'a.a. 2020/2021 sono assegnati secondo quanto stabilito dal precedente art. 2 della Sez. VII.

2. Per l'a.a. 2020/2021 le borse di studio, i premi di laurea, i contributi integrativi per la mobilità internazionale, le integrazioni alla borsa di studio per studenti diversamente abili, interventi straordinari a favore degli studenti in situazione di grave disagio e le attività di collaborazione a tempo parziale da parte degli studenti, erogati dall'EDISU, sono finanziate con le risorse provenienti dal Fondo integrativo statale, dal gettito della tassa regionale, dalle somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti, e dalle risorse regionali destinate all'erogazione delle borse di studio e altri servizi.

ALLEGATO A)
Importi della Borsa di Studio per l'a.a. 2020/2021

IMPORTI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO CON ISEE ≤ € 15.749,00					
TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	TOTALE VALORE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE	€ 1.982,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 1.832,00	
PENDOLARI	€ 2.899,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 2.749,00	
FUORI SEDE E VINCITORI DI POSTO LETTO* * importo erogato al netto degli oneri fiscali	€ 5.258,00	€ 2.500,00	€ 150,00	€ 2.608,00	Tale importo viene erogato agli studenti che risultano vincitori del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano agli studenti che rinunciano al posto letto.
FUORI SEDE E IDONEI DI POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€ 5.258,00	€ 2.500,00	€ 150,00	€ 5.108,00	Tale importo viene erogato solo agli studenti richiedenti posto letto che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
FUORI SEDE NON RICHIEDENTI POSTO LETTO	€ 2.971,00	€ 0	€ 150,00	€ 2.821,00	Tale importo viene erogato solo agli studenti non richiedenti posto letto che certifichino il domicilio a titolo oneroso e quindi una spesa superiore agli studenti pendolari.

IMPORTI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO CON ISEE COMPRESO
TRA 15.749,01 € e 23.626,00 €

TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	VALORE TOTALE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE	€ 1.621,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 1.471,00	
PENDOLARI	€ 2.319,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 2.169,00	
FUORI SEDE VINCITORI DI POSTO LETTO* * importo erogato al netto degli oneri fiscali	€ 4.375,00	€ 2.500,00	€ 150,00	€ 1.725,00	Tale importo viene erogato agli studenti che risultano vincitori del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano agli studenti che rinunciano al posto letto.
FUORI SEDE IDONEI AL POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€ 4.375,00	€ 2.500,00	€ 150,00	€ 4.225,00	Tale importo viene erogato solo agli studenti richiedenti posto letto che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
FUORI SEDE NON RICHIEDENTI POSTO LETTO	€ 2.356,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 2.206,00	Tale importo viene erogato solo agli studenti non richiedenti posto letto che certifichino il domicilio a titolo oneroso e quindi una spesa superiore agli studenti pendolari.

IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE		
TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	IMPORTO IN DENARO CON ISEE Universitario ≤ 15.749,00 €	IMPORTO IN DENARO CON ISEE COMPRESO TRA 15.749,01 € e 23.626,00 €
IN SEDE	€ 433,00	€ 292,00
PENDOLARI	€ 554,00	€ 369,00
FUORI SEDE	€ 1.007,00	€ 634,00

VALORE SERVIZI PER STUDENTI IDONEI DI BORSA DI STUDIO ISCRITTI A TEMPO PIENO

TIPOLOGIA IDONEI BORSA	VALORE TOTALE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	VALORE SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE/PENDOLARI PRIMI ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Il servizio ristorazione viene erogato al costo previsto per gli studenti di prima fascia fissato in € 2,50 per il pasto completo.
IN SEDE/PENDOLARI ANNI SUCCESSIVI	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	Il valore del servizio ristorazione corrisponde ad un pasto gratuito al giorno
FUORI SEDE E VINCITORI POSTO LETTO - PRIMI ANNI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	Il servizio di ristorazione viene erogato al costo previsto per gli studenti di prima fascia fissato in € 2,50 per il pasto completo e il servizio abitativo è a titolo gratuito
FUORI SEDE E VINCITORI POSTO LETTO -ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	€ 3.250,00	€ 2.500,00	€ 750,00	€ 0,00	Il valore del servizio ristorazione corrisponde ad un pasto gratuito al giorno e il servizio abitativo è a titolo gratuito.

INDICE

Sez. I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
Sez. II. I CORSI DI STUDIO AMMESSI ALLA RICHIESTA DEI BENEFICI	3
Sez. III. SERVIZI E INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI	4
Art. 1 BORSA DI STUDIO.....	4
Art. 2 SERVIZIO ABITATIVO.....	7
Sez. IV. REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO	8
Sez. V. DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI STRANIERI	9
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
Art. 2 <i>PERFEZIONAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE</i>	10
Art. 3 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I REQUISITI DI MERITO.....	11
Sez. VI. REQUISITI DI MERITO RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO	12
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	12
Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO.....	13
Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE.....	15
Sez. VII. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONTROLLI	16
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	16
Art. 2 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	18
Sez. VIII. DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	20
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	20
Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO.....	21
Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE.....	22
Sez. IX ALTRI BENEFICI A CONCORSO	22
<i>Art. 1 INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE</i>	22
Art. 2 PREMIO DI LAUREA.....	23
Art. 3 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI STUDENTI.....	23
IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO.....	23
Art. 4 CONTRIBUTO FONDO ROTATIVO.....	24
Sez. X RIPARTIZIONE DEI SERVIZI EROGATI E COPERTURA FINANZIARIA	25
Art. 1 FONDI DESTINATI ALLA COPERTURA DELLE BORSE DI STUDIO E ALTRI BENEFICI.....	25
ALLEGATO A)	26
Importi della Borsa di Studio per l'a.a. 2020/2021	26